

Allegato n. 2  
Deliberazione n. 143  
Riunione del 6 MAG 2008

# FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO



## REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI GIUDICI ARBITRI

*[Handwritten mark]*



**Art. 21 – Giudici Arbitri Benemeriti**  
**Art. 22 - Giudici Arbitri Onorari**

pg.13  
pg.13

**CAPO V**  
**GLI OSSERVATORI ARBITRALI**

**Art. 23 – Requisiti e compiti**  
**Art. 24 - Linee guida**

pg.14  
pg.14

**CAPO VI**  
**Doveri e diritti dei componenti il Collegio dei Giudici Arbitri**

**Art. 25 – Doveri**  
**Art. 26 – Diritti**

pg.15  
pg.16

**CAPO VII**  
**Esercizio delle funzioni arbitrali**

**Art. 27 – Esonero**  
**Art. 28 – Aspettativa**  
**Art. 29 – Decadenza**  
**Art. 30 – Provvedimenti disciplinari**  
**Art. 31 – Divisa**

pg.16  
pg.17  
pg.17  
pg.17  
pg.18

**CAPO VIII**  
**Benemerenze e disposizioni transitorie e finali**

**Art. 32 – Premio Pierino De Gregori**  
**Art. 33 – Entrata in vigore**

pg.18  
pg.18

**Federazione Italiana Canottaggio**  
**REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI GIUDICI ARBITRI**  
*(artt. 68 S.F.)*

**CAPO I**  
**Il Collegio dei Giudici Arbitri**  
*(artt. 18 e 67 S.F.)*

**Art. 1 – Costituzione**

- 1.1 Il Collegio è l'organismo tecnico che inquadra i Giudici Arbitri sotto la guida della Commissione Direttiva Arbitrale (C.D.A.), che ne disciplina l'attività in conformità alle norme previste:
- a) dallo Statuto Federale (S.F.);
  - b) dal Regolamento Organico (R.O.);
  - c) dal presente Regolamento.

**Art. 2 – Composizione e consistenza**

- 2.1. Il Collegio è composto da tutti i Giudici Arbitri, di cui al successivo art. 15, ripartiti tra i vari Comitati Regionali.
- 2.2. All'inizio di ciascun quadriennio olimpico la C.D.A., in funzione delle necessità operative, propone al Consiglio Federale l'organico del Collegio.

**Art. 3 - Organizzazione**

- 3.1 Il Collegio è così organizzato:
- a) Organi primari:
    - l'Assemblea del Collegio dei Giudici Arbitri;
    - il Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale;
    - la Commissione Direttiva Arbitrale (art. 69 S.F.).
  - b) Organi complementari:
    - I Coordinatori Regionali Arbitrali (art. 77 S.F.).

**CAPO II**  
**GLI ORGANI PRIMARI**

**L'Assemblea del Collegio dei Giudici Arbitri**

**Art. 4 – Competenze**

- 4.1 L'Assemblea è l'organo deliberativo del Collegio.  
L'Assemblea può essere:
- a) **Ordinaria**
    - vota la relazione tecnico-morale sulla gestione del Collegio nel biennio trascorso (vds. art. 11.3 lett. b);
    - discute e propone le modifiche del Regolamento del Collegio per il biennio successivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale
    - nomina per acclamazione, su proposta della C.D.A., i Giudici Arbitri Onorari;
    - propone al C.F. la nomina a Presidente Onorario del Collegio quel G.A. che abbia ricoperto la carica di Presidente della C.D.A. dimostrando alto senso del dovere, particolari doti morali ed elevate capacità tecniche ed organizzative;
    - elegge il Consigliere decaduto della C.D.A., ove ricorrano le circostanze di cui all'art. 12.2;

- si esprime su ogni altro argomento all'ordine del giorno;
- alla fine del quadriennio olimpico elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente ed i Consiglieri della C.D.A.

**b) Straordinaria**

- elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente ed i Consiglieri della C.D.A., ove ricorrano le circostanze di cui all'art. 12.3 lett. a) e b) del presente Regolamento.

4.2 La convocazione dell'Assemblea straordinaria, qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 12.3 lett. a) e b) e nel caso in cui ne sia avanzata motivata richiesta almeno dalla metà più uno degli aventi diritto, deve avvenire entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e svolgersi entro i 30 giorni successivi alla convocazione.

4.3 Le modalità di convocazione sono quelle di cui al successivo art. 5.

**Art. 5 – Convocazione**

- 5.1. Le Assemblee del Collegio sono convocate dal Presidente della C.D.A. o da chi ne fa le veci.
- 5.2. La convocazione deve essere comunicata agli aventi diritto dalla Segreteria Federale a mezzo lettera raccomandata, spedita almeno 30 gg. prima della data d'effettuazione della stessa e dovrà riportare:
  - a) il luogo, la data e l'ora di svolgimento, in prima e seconda convocazione;
  - b) l'ordine del giorno.
- 5.3. L'Assemblea di fine quadriennio deve essere convocata entro un mese dall'effettuazione dell'Assemblea Ordinaria elettiva della F.I.C.
- 5.4. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale almeno 30 gg. prima della data fissata per lo svolgimento delle Assemblee. Sarà composta di tre membri segnalati dalla C.D.A. e scelti tra i Giudici Arbitri.  
Avrà il compito di verificare la regolarità della presentazione delle candidature, l'elenco degli aventi diritto alla partecipazione e l'elenco degli aventi diritto al voto.  
Non possono farne parte i candidati alle cariche elettive del Collegio.
- 5.5. Le Riunioni Tecniche del Collegio sono convocate dal Presidente della C.D.A. o da chi ne fa le veci.
- 5.6. Sono indette alla fine del 1° e 3° anno del quadriennio olimpico per discutere problemi di casistica arbitrale e d'aggiornamento tecnico del Collegio.
- 5.7. La convocazione deve essere comunicata dalla Segreteria Federale a mezzo posta prioritaria, spedita almeno 30 gg. prima della data d'effettuazione della stessa, e dovrà riportare:
  - a) il luogo, la data e l'ora di svolgimento;
  - b) l'ordine del giorno.

**Art. 6 – Partecipazione e diritto al voto**

- 6.1. Alle Assemblee partecipano tutte le categorie di cui al successivo art. 15, il Presidente Federale od un suo delegato, un membro della Commissione Tecnica Nazionale ed eventuali Membri di Organi federali che la C.D.A. ritenesse opportuno invitare.
- 6.2. Nelle Assemblee hanno diritto al voto:
  - a) i Giudici Arbitri che nei 12 mesi precedenti l'Assemblea abbiano svolto attività arbitrale;
  - b) i Giudici Arbitri Onorari che nei 12 mesi precedenti l'Assemblea, abbiano svolto attività arbitrale e/o incarichi ispettivi, didattici e di rappresentanza;
  - c) i Giudici Arbitri Benemeriti che nei 12 mesi precedenti l'Assemblea abbiano svolto attività arbitrale e/o incarichi ispettivi, didattici e di rappresentanza.
- 6.3. Non hanno diritto al voto:

- a) i Giudici Arbitri in posizione di aspettativa;
  - b) i Giudici Arbitri in posizione di esonero temporaneo, di cui all'art. 27.1 lett. b) del presente Regolamento, esclusi i GG.AA. Internazionali;
  - c) gli Aspiranti Giudici Arbitri;
  - d) i Collaboratori Arbitrali Regionali.
- 6.4. Non possono partecipare alle Assemblee i Giudici Arbitri:
- a) che risultino colpiti da provvedimenti disciplinari di squalifica od inibizione, comminati dagli Organi di Giustizia, in corso di esecuzione;
  - b) che non siano in regola con le quote associative federali.

#### **Art. 7 – Validità**

- 7.1. L'Assemblea è valida in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, si prescinde dal numero dei partecipanti.
- 7.2. Nell'Assemblea non sono consentite deleghe.
- 7.3. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti.
- 7.4. Le votazioni si effettuano per alzata di mano e contestuale controprova.
- 7.5. Si possono effettuare votazioni per appello nominale o scrutinio segreto solo a seguito di richiesta avanzata da almeno 1/3 degli aventi diritto.
- 7.6. Per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri della C.D.A. si effettuano sempre votazioni a scrutinio segreto.

#### **Art. 8 – Svolgimento dei lavori**

- 8.1. L'Assemblea è aperta dall'Organo che l'ha convocata (Presidente della C.D.A. o chi ne fa le veci) il quale, assunta la presidenza provvisoria, sentita la Commissione Verifica Poteri, constatata la valida costituzione, invita gli aventi diritto ad eleggere:
  - a) il Presidente dell'Assemblea;
  - b) il Vice Presidente;
  - c) il Segretario;
  - d) la Commissione elettorale, composta da tre scrutatori che non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive del Collegio.
- 8.2. Il Presidente eletto assume la presidenza dichiarando aperti i lavori secondo l'ordine del giorno prestabilito.
- 8.3. Per i compiti dell'Ufficio di presidenza e per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 32, 33 dello S.F. e degli artt. 20, 22, 23 del R.O.
- 8.4. Le Riunioni tecniche biennali sono direttamente presiedute dall'Organo che le ha convocate.

### **Il Presidente della C.D.A.**

*(art. 67 S.F.)*

#### **Art. 9 – Funzioni e competenze**

- 9.1 Il Presidente della C.D.A. rappresenta il Collegio dei Giudici Arbitri ed è responsabile del funzionamento dello stesso nei confronti dell'Assemblea e del C.F.; esercita inoltre le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede la C.D.A.;
  - b) convoca le Assemblee e le Riunioni tecniche del Collegio, salvo i casi previsti dal presente Regolamento;
  - c) vigila sul funzionamento del Collegio e può partecipare o farsi rappresentare a qualsiasi riunione Arbitrale;
  - d) in caso di estrema urgenza può assumere iniziative o deliberare su materie rientranti fra le

- competenze della C.D.A., salvo l'obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione.
- 9.2. il Presidente della C.D.A. partecipa:
- a) alle Assemblee Nazionali (art. 29.2 lett. h) dello S.F.);
  - b) alle riunioni del Consiglio Federale, con voto consultivo sulle materie di competenza (art. 46.2 dello S.F.).
- 9.2. Qualora, nel corso del quadriennio, si verificasse l'assenza o l'impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal consigliere con maggiore anzianità di carica; in caso di parità, da quello con maggiore anzianità arbitrale.

### **La Commissione Direttiva Arbitrale** (art. 27 e 69 S.F.)

#### **Art. 10 – Composizione, convocazione, costituzione e deliberazioni**

- 10.1. La Commissione Direttiva Arbitrale (C.D.A.) è composta:
- a) dal Presidente;
  - b) da due Consiglieri.
- 10.2. Si riunisce su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o qualora ne sia avanzata motivata richiesta dai due Consiglieri.
- 10.3. La convocazione deve essere effettuata tramite la Segreteria del Collegio almeno 10 gg. prima della data della riunione a mezzo raccomandata e, in caso di urgenza, a mezzo fax o e-mail.
- 10.4. La convocazione deve riportare:
- a) la data, l'ora e la località di svolgimento;
  - b) l'ordine del giorno degli argomenti, che potrà essere integrato da richieste formulate dai Consiglieri.
- 10.5. La C.D.A. è validamente costituita quando siano presenti almeno il Presidente ed un Consigliere.
- 10.6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 11 – Durata e competenze**

- 11.1. La C.D.A. dura in carica quattro anni, in coincidenza del quadriennio olimpico.
- 11.2. La C.D.A., nel bimestre che precede l'Assemblea Elettiva, può svolgere solo compiti di ordinaria amministrazione.
- 11.3. La C.D.A. dirige l'attività del Collegio in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea, a quanto previsto dall'art. 70 dello S.F. ed in particolare:
- a) propone al C.F. l'organico del Collegio;
  - b) redige la relazione tecnico-morale ed organizzativa da presentare alle Assemblee del Collegio;
  - c) agisce in conformità dei pareri espressi nel corso delle suddette Assemblee e Riunioni tecniche;
  - d) ratifica i provvedimenti del Presidente CDA adottati in via d'urgenza;
  - e) colloca in aspettativa i Giudici Arbitri che ne facciano domanda;
  - f) prende i prescritti provvedimenti disciplinari in materia tecnico-arbitrale, nei confronti dei Giudici Arbitri come da successivo art. 30;
  - g) esprime, su richiesta dei competenti Organi Federali, il proprio parere su questioni di casistica arbitrale;
  - h) propone al C.F. la composizione della Commissione Verifica Poteri, per le Assemblee;
  - i) sottopone al C.F. innovazioni tecniche attinenti le funzioni arbitrali in tutti i loro aspetti (dotazione, attrezzature, sicurezza, ecc.);
  - j) alla fine del quadriennio olimpico, avanza al C.F. eventuali proposte di modifica ed

- aggiornamento al Codice delle Regate;
- k) nomina i Coordinatori Regionali Arbitrali;
  - l) segnala al C.F. il programma di attività del Collegio (riunioni tecniche, seminari, ecc.);
  - m) svolge attività ispettiva sui servizi arbitrali in occasione di manifestazioni remiere (detta attività può essere demandata ai GG.AA.O., ai GG.AA.B. ed ai Coordinatori Regionali);
  - n) emana ed aggiorna le linee guida, sul comportamento arbitrale, da divulgare a tutto il Collegio;
  - o) cura l'aggiornamento tecnico del Collegio;
  - p) valuta le domande per conseguire la licenza di G.A. Internazionale;
  - q) propone al C.F. i nominativi dei GG.AA. per l'attività internazionale (gare – seminari – rinnovo licenze ecc.);
  - r) convoca i candidati ai corsi per Aspiranti Giudici Arbitri e Collaboratori Arbitrali Regionali (C.A.R.);
  - s) indice ed espleta le varie sessioni di esami abilitativi per Aspiranti;
  - t) indice gli stage di aggiornamento per i GG.AA., anche con l'ausilio dei GG.AA. Onorari, Benemeriti e dei Coordinatori Regionali;
  - u) propone al C.F. la nomina e la decadenza dei Giudici Arbitri;
  - v) tiene aggiornato lo schedario dei Giudici Arbitri e la statistica della loro attività;
  - w) designa le Giurie per la direzione delle regate sul territorio nazionale;
  - x) esamina i rapporti arbitrali, segnalando al C.F. eventuali deficienze organizzative riscontrate;
  - y) propone al C.F. per la ratifica la nomina dei GG.AA.O. (art. 22 del Reg.);
  - z) può proporre le modifiche del Regolamento del Collegio per il biennio successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

#### **Art. 12 – Integrazione e Decadenza**

- 12.1. Qualora, nel corso del quadriennio, si verificasse la mancanza di un Consigliere, il Presidente comunica al C.F. la sua sostituzione con il primo dei non eletti (a condizione che questi abbia riportato un numero di voti pari almeno al cinquanta per cento dei voti attribuiti al Consigliere ultimo eletto); in caso di parità prevale il più anziano di età.
- 12.2. Se ciò non fosse possibile il Presidente della CDA deve convocare entro 60 giorni dall'evento, un'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni per l'integrazione dell'organo.
- 12.3. La C.D.A. decade nel caso vengano a mancare:
  - a) contemporaneamente entrambi i Consiglieri, si avrà la sua decadenza immediata e del Presidente, cui spetta l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 gg. dall'evento, e da tenersi entro i successivi 30 gg.
  - b) il Presidente (ne assume temporaneamente le funzioni il Consigliere con maggiore anzianità di carica, o, in caso di parità, il Consigliere con maggiore anzianità arbitrale). Il consigliere facente funzione deve provvedere alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui all'art. 12.2 per il rinnovo della C.D.A.
- 12.4. Le dimissioni del Presidente e dei Consiglieri sono da considerarsi irrevocabili.

#### **Art. 13 – Elezione, candidature ed eleggibilità**

- 13.1. La C.D.A. viene eletta dall'Assemblea del Collegio nell'anno successivo a quello dello svolgimento delle Olimpiadi, con le modalità di cui al Capo II.
- 13.2. Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti con votazioni separate e nell'ordine.
- 13.3. In prima votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti.
- 13.4. Qualora nessun candidato riporti tale maggioranza vengono effettuati i ballottaggi tra i

- candidati più votati, ed il quorum richiesto per essere eletti è rappresentato dal maggior numero di voti.
- 13.5. Se il numero dei candidati risulta pari al numero delle cariche da ricoprire, per essere eletti è sufficiente una sola votazione da effettuare comunque a scrutinio segreto, ed occorre riportare comunque la maggioranza assoluta dei voti alla prima votazione, come statuito dall'art. 13.3. Nel caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum, si procederà ad una seconda votazione. Se non verrà raggiunta nuovamente la maggioranza dei voti richiesta, la votazione sarà considerata nulla e si provvederà ad indire una Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 gg. e da tenersi entro i successivi 30 gg., prorogando di fatto la C.D.A. uscente.
  - 13.6. Coloro che intendono candidarsi per l'elezione a Presidente o a Consigliere della C.D.A., devono proporre formale candidatura alla Segreteria Federale, in conformità agli artt. 45 e 89 dello S.F., a mezzo di lettera raccomandata A.R. spedita almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
  - 13.7. Possono presentare la loro candidatura i GG.AA. che abbiano disimpegnato mansioni arbitrali per almeno due quadrienni, e che abbiano i requisiti di eleggibilità a cariche federali, prescritti dall'art. 89 dello S.F.

### **CAPO III GLI ORGANI COMPLEMENTARI**

#### **I Coordinatori Regionali Arbitrali (art. 77 S.F.)**

##### **Art. 14 – Funzioni, durata e competenze**

- 14.1. Nelle Regioni con almeno cinque Ufficiali di Gara, la C.D.A. può nominare un Coordinatore.
- 14.2. Le Regioni con meno di cinque Giudici Arbitri saranno accorpate ad una Regione limitrofa.
- 14.3 L'incarico di Coordinatore ha la durata di un quadriennio.
- 14.4 L'incarico deve essere ricoperto da un G.A. Effettivo, G.A. Onorario, o G.A. Benemerito.
- 14.5. I Coordinatori in conformità con le disposizioni emanate dalla C.D.A. collaborano con la stessa ed in particolare:
  - a) partecipano alle sedute dei Comitati Regionali, con parere consultivo (art. 77 dello S.F.);
  - b) partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee Regionali (art. 78 dello S.F.);
  - c) verificano che le persone proposte come C.A.R. od Aspiranti Giudici Arbitri siano in possesso dei requisiti di base, esprimendo il proprio parere in merito;
  - d) partecipano alla formazione degli Aspiranti Giudici Arbitri e dei C.A.R.;
  - e) curano l'aggiornamento del curriculum degli Aspiranti Arbitri e dei C.A.R. della Regione di competenza, informandone adeguatamente la C.D.A.;
  - f) curano l'aggiornamento dell'archivio arbitrale regionale;
  - g) provvedono a nominare i sostituti (dandone comunicazione scritta per la ratifica alla Segreteria del Collegio) nel caso di declini dei colleghi in giuria, nelle regate indette nella/e Regione/i di competenza, se tali declini avvengono entro le 48 ore precedenti la gara;
  - h) provvedono alla formazione delle giurie per le regate promozionali nella/e Regione/i di competenza;
  - i) predispongono la relazione sull'attività svolta durante l'anno e la sottopongono alla C.D.A.;
  - j) svolgono ogni altro compito attribuitogli dalla C.D.A. o dal Presidente della C.D.A.;

- k) svolgono tutti i compiti di loro competenza prescritti dallo S.F. e dal R.O.;
- l) per la loro attività hanno diritto al rimborso delle spese, al pari dell'attività arbitrale.

## **CAPO IV GIUDICI ARBITRI**

### **Art. 15 – Categorie, Requisiti e incompatibilità**

- 15.1. Fanno parte del Collegio dei Giudici Arbitri:
  - a) i Collaboratori Arbitrali Regionali;
  - b) gli Aspiranti Giudici Arbitri;
  - c) i Giudici Arbitri;
  - d) i Giudici Arbitri Benemeriti;
  - e) i Giudici Arbitri Onorari.
- 15.2. Nei successivi articoli sono precisate le caratteristiche di ciascuna categoria.
- 15.3. Per accedere al corso di Aspirante Giudice Arbitro i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) un minimo di 20 anni, ridotto a 18 per i Collaboratori Regionali Arbitrali;
  - b) idoneità fisica certificata da medico sportivo;
  - c) saper nuotare (da accertarsi con prova in piscina);
  - d) non essere allenatori stipendiati e tesserati per soggetti affiliati.
- 15.4. Le incompatibilità con la qualifica di Giudice Arbitro sono indicate nell'art. 71 dello S.F., il quale precisa anche gli esoneri dall'attività della C.D.A.

### **Art. 16 – Collaboratori Arbitrali Regionali (C.A.R.)**

- 16.1. Vengono segnalati alla C.D.A., dal Comitato o Delegazione Regionale e dal Coordinatore Regionale Arbitrale in base alle effettive esigenze riscontrate nella regione.
- 16.2. In detta categoria sono collocati i soggetti che, in attesa di iniziare l'iter formativo preliminare di Aspirante, hanno manifestato l'intenzione di partecipare ai corsi per Aspirante Giudice Arbitro.
- 16.3. I moduli di adesione, con il parere del Coordinatore Regionale, devono essere inoltrati alla C.D.A. in attesa dei Corsi per Aspiranti.
- 16.4. I C.A.R. dovranno avere i seguenti requisiti:
  - a) età compresa fra i 18 ed i 60 anni;
  - b) idoneità fisica certificata da medico sportivo;
  - c) saper nuotare (con prova preliminare in piscina);
  - d) non essere allenatori tesserati per soggetto affiliato.
- 16.5. Parteciperanno a corso di formazione a cura della C.D.A. o del C.R.A. (art. 11.3 lett. r) da tenersi entro un anno dalla richiesta.
- 16.6. Le incompatibilità con la qualifica di C.A.R. sono le stesse dei Giudici Arbitri richiamate all'art. 15.
- 16.7. I C.A.R. vengono convocati dalla C.D.A. o dai Comitati o Delegazioni regionali, e/o dal Coordinatore Arbitrale competente (che se ne assume l'istruzione), in occasione di regate che si svolgono nell'ambito della regione. La loro operatività è subordinata ad istruzioni formali ricevute sui campi di gara.
- 16.8. Collaborano con la Giuria con le competenze degli Aspiranti di 1° livello, fatta eccezione per gli incarichi di starter ed allineatore.
- 16.9. Entro il primo anno di attività e comunque al compimento del 20° anno di età, la C.D.A. presa visione del curriculum del candidato preparato dal Coordinatore competente, può convocarli ad uno Stage di 1° livello. Il successivo iter è quello descritto all'art. 17 per gli Aspiranti.
- 16.10. Dopo almeno due anni di effettiva e continuativa attività possono presentare domanda

alla C.D.A. tramite il Coordinatore Regionale Arbitrale per essere ammessi direttamente alla categoria Aspiranti Giudici Arbitri previo esame.

16.11. Hanno diritto ai rimborsi spese e gettone di presenza al pari degli Aspiranti.

#### **Art. 17 - Aspiranti Giudici Arbitri**

17.1. La C.D.A. in relazione alle esigenze organico-funzionali di cui all'art. 11 del presente Regolamento, valutate le domande inviate dai soggetti candidati ai Comitati e Delegazioni regionali e/o direttamente pervenute, sentito il parere dei Coordinatori di competenza ed esaminato l'elenco dei C.A.R. di cui al precedente art. 16, una volta individuati i soggetti idonei, li convoca ad uno stage di 1° livello incentrato sulle Carte Federali (Statuto, Regolamento Organico, Regolamento del Collegio dei GG.AA., Codice delle Regate) ed aspetti tecnici, fisiologici e di sicurezza della voga in n. 3 sessioni successive. Lo stage è tenuto da una Commissione composta da 1 membro della C.D.A. o un GG.AA. (Onorario e/o Benemerito) dalla stessa delegato, 1 o più Coordinatori Arbitrali competenti per territorio e da 1 Tecnico delegato dalla Commissione Tecnica Nazionale.

17.2. I candidati che hanno partecipato allo Stage di 1° livello e superato i test finali di esame predisposti dalla CDA, sono proposti per la nomina dalla C.D.A. al Consiglio Federale, ad Aspirante Giudice Arbitro.

17.3. Gli Aspiranti Giudici Arbitri durano in carica almeno due anni.

17.4. Nel corso del primo anno assolveranno solo incarichi in Giurie per gare regionali e saranno impegnati:

a) a terra nella Commissione di Controllo e quali Giudici di arrivo;

b) in acqua nelle funzioni di allineatore e starter, sotto la direzione dei GG.AA. effettivi.

In supporto all'attività pratica, saranno sottoposti dai Coordinatori Arbitrali a test scritti, curati dalla C.D.A. L'assenza ripetuta alle convocazioni o lo scarso profitto certificato dal Coordinatore Arbitrale comporta la perdita della qualifica di Aspirante.

17.4. Gli Aspiranti Arbitri, terminato il primo anno di tirocinio, verranno convocati per partecipare ad uno stage di 2° livello sugli stessi argomenti di cui allo stage di 1° livello, previsto in n. 4 sessioni successive anche non nello stesso anno, tenuto da una Commissione composta da 1 membro della C.D.A. o da un GG.AA. (Onorario e/o Benemerito) dalla stessa delegato, 1 o più Coordinatori Regionali Arbitrali competenti per territorio e da 1 Tecnico delegato dalla C.T.N.

17.5. Sono previsti al termine di ogni sessione, test di verifica a punteggio per valutare il raggiungimento dello standard minimo per essere sottoposto all'esame finale.

17.6. Il mancato raggiungimento del risultato minimo nei test previsto in 18/30 (n. 18 risposte esatte su un totale di 30), comporta il prolungamento del periodo di permanenza nella categoria.

17.7. Se ritenuti idonei, nel corso del secondo anno (o periodo), assolveranno incarichi arbitrali anche nelle regioni limitrofe e saranno impegnati in tutte le attività ausiliarie sotto la direzione dei GG.AA.

17.8. A discrezione della C.D.A. potranno essere convocati, per istruzione formale nelle Giurie delle regate nazionali, fatta eccezione per i Campionati Italiani Assoluti.

#### **Art. 18 – Formazione ed Esami per Giudice Arbitro effettivo**

18.1. La Formazione prevede una preparazione teorica e pratica così modulata:

a) teorica: complessive 30 ore di lezione così ripartite:

-Carte Federali 26 ore

-Nozioni di sicurezza 2 ore

-Tecnica di voga 2 ore

b) pratica: complessive 90 ore di presenza sui campi di gara così ripartite per funzione:

-Commissione di controllo 30 ore

-Allineatore	10 ore
-Starter	10 ore
-Giuria di arrivo	10 ore
-Marshall	10 ore
-Giudice di percorso	20 ore

18.2. Al termine del periodo di tirocinio, completata la formazione, ad insindacabile giudizio della C.D.A. (previo vaglio di tutte le schede delle attività svolte ed dei rapporti arbitrali, riportanti i giudizi espressi dai Presidenti di Giuria, e dai GG.AA. con i quali gli Aspiranti hanno collaborato nel corso del periodo di aspirantato), gli Aspiranti Giudici Arbitri, sono invitati a sostenere gli esami di abilitazione per la qualifica di Giudice Arbitro.

18.3. L'esame deve accertare:

- la preparazione e l'idoneità del candidato a svolgere qualsiasi incarico arbitrale, sia ausiliario sia direttivo;
- la conoscenza delle Carte Federali, con particolare riferimento al Codice delle Regate, specialmente nella parte relativa alla conduzione delle regate;
- la conoscenza delle norme di sicurezza e di primo intervento e della tecnica di voga.

18.4. La Commissione di esame sarà costituita da n. 4 membri di cui almeno 2 membri della CDA, 1 G.A. che abbia rivestito la carica di Presidente CDA o con almeno 20 anni di tesseramento ed 1 tecnico componente la Commissione Tecnica Nazionale o da altro tecnico dalla stessa designato.

18.5. L'esame sarà così articolato:

A) PROVE SCRITTE: (incidenza percentuale del 30%) costituite da:

- n. 50 test sulle carte federali da compilarsi nel tempo max. di 25' (con incidenza percentuale del 5% sulla valutazione globale, valore singola risposta esatta 0,1);
- n. 20 test di esercizi da compilarsi nel tempo max. di 30' (incidenza del 10%, valore risposta esatta 0,2);
- n. 2 casi di casistica da compilarsi nel tempo max. di 30' con l'ausilio del codice delle regate (incidenza del 15%, valore risposta esatta 7,5).

B) PROVA PRATICA (incidenza percentuale del 40%):

da effettuarsi con l'inserimento in giuria dei candidati, anche in data diversa dall'esame ed in tutti i ruoli arbitrali, alla presenza di almeno 2 degli esaminatori. La valutazione finale è espressa sulla base delle prestazioni di cui ai rapporti dei Presidenti di giuria e di quanti altri GG.AA. li hanno avuti affiancati nel corso del tirocinio da Aspiranti e della prova di esame. Le funzioni di allineatore, starter, arrivo, percorso e controllo/marshall valgono ciascuna il valore massimo di 8, la valutazione su base decimale è 0,8 per punto assegnato.

C) PROVA ORALE (incidenza percentuale del 30%):

con un colloquio di approfondimento dei test eseguiti nella prova scritta (valore 5%), l'analisi della posizione del giudice di percorso nel corso della gara (5%), di casi specifici ricorrenti nelle regate (5%), uniformità delle tenute di gara (valore 5%), elementi di tecnica di voga (5%), elementi di pronto soccorso (5%).

18.6. La soglia di superamento dell'esame è fissata dalla somma dei risultati delle 3 prove di cui alle lettere A), B), C) dell'art. 18.5, pari ad almeno 70/100. Un punteggio inferiore determina l'esito negativo dell'esame.

18.7. L'esito negativo dell'esame o l'assenza ingiustificata alla convocazione non comporta la perdita della qualifica di Aspirante Giudice Arbitro. Il candidato non potrà essere ammesso ad un altro esame prima di un anno.

18.8. La C.D.A., se l'esame è positivo, propone i nominativi dei candidati al C.F. per la nomina a Giudice Arbitro.

#### **Art. 19 – Giudici Arbitri effettivi**

- 19.1. La qualifica di Giudice Arbitro consente l'espletamento delle funzioni arbitrali quale ausiliario o Presidente di giuria in tutte le competizioni regionali e nazionali.
- 19.2. Sono convocati dalla C.D.A. per:
  - a) regate nazionali come Presidente od Ausiliario;
  - b) regate internazionali, sul territorio nazionale, in qualità di National Official nelle funzioni di allineatore e/o di supporto alla Giuria Internazionale.
- 19.3. Sono convocati dai Coordinatori Regionali Arbitrali per le manifestazioni promozionali che si svolgono nell'ambito territoriale di competenza (C.R.A. e GG.AA.).

#### **Art. 20 – Giudici Arbitri internazionali**

- 20.1. I GG.AA., con idonea conoscenza della lingua inglese o francese, dopo almeno tre anni dalla nomina, possono richiedere alla C.D.A. di essere sottoposti ad accertamento per il conseguimento della licenza di Giudice Arbitro Internazionale, in base alle norme della Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron (F.I.S.A.).
- 20.2. La C.D.A., valutato il curriculum del candidato e la sua capacità di dirigere gare a carattere nazionale, istruisce le domande e sottopone gli interessati ad un colloquio-esame sulle carte della F.I.S.A., avvalendosi della collaborazione di GG.AA.I.;
- 20.3. Per i candidati riconosciuti idonei, la C.D.A. inoltra le richieste al C.F. per la successiva presentazione della candidatura alla F.I.S.A.
- 20.4. I GG.AA. Internazionali sono designati dalla C.D.A. alla direzione ed arbitraggio di regate:
  - a) Internazionali sul territorio nazionale, qualora la F.I.S.A. non nomini la giuria;
  - b) Internazionali sul territorio nazionale in qualità di National Official ed in supporto alla Giuria di nomina F.I.S.A.;
  - c) Nazionali o di Campionato, Regionali o Promozionali di qualsiasi tipologia e con qualsiasi incarico.

#### **Art. 21 – Giudici Arbitri Benemeriti**

- 21.1. Il G.A., al compimento del 70° anno di età, assume la qualifica di "Benemerito" e viene esentato dalle mansioni arbitrali.
- 21.2. Su incarico della C.D.A. e previa dichiarata disponibilità viene chiamato ad assolvere incarichi ispettivi, didattici e di rappresentanza.

#### **Art. 22 - Giudici Arbitri Onorari (GG.AA.O.)**

- 22.1. I Giudici Arbitri Onorari sono nominati per acclamazione, su proposta della C.D.A., dall'Assemblea dei Giudici tra coloro che si siano distinti nell'attività del Collegio dimostrando di possedere spiccate qualità morali e tecniche.
- 22.2. La proclamazione dei GG.AA. Onorari viene effettuata nel corso delle Assemblee del Collegio.
- 22.3. I GG.AA.O. continuano a svolgere le mansioni arbitrali fino al compimento del 70° anno e successivamente possono assolvere, su incarico della C.D.A., previa dichiarata disponibilità, incarichi ispettivi, didattici e di rappresentanza.

## **CAPO V**

### **GLI OSSERVATORI ARBITRALI**

#### **Art. 23 – Requisiti, nomina e compiti**

- 23.1. Gli Osservatori Arbitrali saranno individuati dalla C.D.A. tra i componenti del Collegio che abbiano comprovate e consolidate esperienze arbitrali ed una anzianità di almeno 12 anni. La loro nomina sarà ratificata dal Consiglio Federale.
- 23.2. I GG.AA. nominati Osservatori non potranno più arbitrare gare in Italia per il periodo del loro mandato che avrà durata biennale rinnovabile senza limiti, salvo esplicita rinuncia o revoca della C.D.A., ratificata dal Consiglio Federale per scadenza del mandato conferito o per scarsa disponibilità.
- 23.3. I GG.AA. internazionali nominati Osservatori potranno continuare ad arbitrare all'estero
- 23.4. I componenti della C.D.A. non potranno essere Osservatori.
- 23.5. Le prestazioni di tutti i convocati in Giuria per una manifestazione saranno oggetto di valutazione che avrà diversi tipi di giudizio come da seguente schema con il ricorso ad idonea modulistica:
- a) l'Aspirante sarà valutato dal Giudice Arbitro Ausiliare che ne ha la responsabilità o dal Presidente di Giuria, valutazione che scaturirà in un punteggio finale da riportarsi su modulo di valutazione che va firmato dal Giudice Arbitro e controfirmato dal Presidente di Giuria;
  - b) il Giudice Arbitro Ausiliare sarà valutato dal Presidente di Giuria che ne giudicherà l'operato nei ruoli cui è stato incaricato;
  - c) l'Osservatore dovrà valutare l'operato del Presidente della Giuria e, sulle base delle indicazioni ricevute rispettivamente dal Presidente di Giuria e dai GG.AA., quello degli Ausiliari e degli Aspiranti condividendone i giudizi o rigettandoli;
  - d) l'operato dell'Osservatore sarà valutato dalla C.D.A. cui compete la supervisione del sistema e questa supervisione consentirà all'Osservatore di rimanere nel gruppo o fare ritorno all'arbitraggio attivo.

#### **Art. 24 - Linee Guida per gli Osservatori**

- 24.1. Il Gruppo degli Osservatori svolge le proprie funzioni su mandato del Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale.
- 24.2. In particolare l'Osservatore deve garantire un chiaro e trasparente giudizio sull'operato del Presidente della Giuria designato per gestire una qualsiasi regata internazionale (se non gestita dalla FISA), nazionale e regionale programmata sul territorio nazionale.
- 24.3. Oltre ad attenersi alle regole del buon senso, dovrà possedere una cultura adeguata, profonda conoscenza delle carte federali, doti comunicative e di relazione con terzi, serietà e rigore nel rispetto delle regole ed in particolare dovrà attenersi alle seguenti linee guida:
- a) l'Osservatore ha il compito di osservare l'operato del Presidente di Giuria e non dovrà mai intervenire sulle sue decisioni poiché il responsabile della manifestazione è sempre il Presidente designato;
  - b) l'Osservatore ha l'obbligo di essere presente sul campo di regata nella giornata di gare e non dovrà mai essere a stretto contatto con la Giuria, dovrà osservare con discrezione l'operato della Giuria senza intralciarne il normale lavoro;
  - c) l'Osservatore si presenterà al Presidente di Giuria al termine della prima giornata di gare per regate internazionali e nazionali – durante la giornata per tutte le altre e nel momento che ritiene opportuno;

- d) l'Osservatore potrà partecipare, senza intervenire, alle riunioni che il Presidente di Giuria intende convocare per impartire ordini agli ausiliari;
  - e) l'Osservatore non potrà dare consigli, suggerimenti o indicazioni agli Ausiliari ed Aspiranti in Giuria, dovrà farlo a richiesta del Presidente di Giuria che potrà non tenerne conto;
  - f) l'Osservatore non potrà relazionarsi su argomenti tecnici afferenti i compiti ad essi assegnati con gli Ausiliari sia in presenza che in assenza del Presidente di Giuria;
  - g) l'Osservatore risponde del suo operato direttamente alla C.D.A. che può revocarne l'incarico in qualsiasi momento per giustificati motivi;
  - h) l'Osservatore ha il dovere ed il diritto di effettuare un colloquio finale con il Presidente di Giuria al termine della manifestazione;
  - i) consegnerà al Presidente di Giuria un rapportino sul quale sono riportate le sue osservazioni, che saranno discusse in contraddittorio con il Presidente di Giuria cui chiederà eventuali spiegazioni sul suo operato;
- 24.4. L'osservatore sarà convocato con lettera separata dalle designazioni arbitrali, non facendo parte in alcun modo della Giuria, e non potrà arbitrare a nessun titolo.
- 24.5. Per l'espletamento del suo ruolo ha a disposizione la stessa diaria prevista per i componenti il Collegio dei GG.AA.
- 24.6. Per tutto il periodo in cui il Giudice Arbitro ricopre il ruolo di Osservatore è dispensato dall'arbitraggio attivo. In caso egli sia Giudice Arbitro Internazionale può continuare a ricoprire mansioni arbitrali internazionali.

## CAPO VI

### DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI GIUDICI ARBITRI

#### Art. 25 – Doveri

- 25.1. I Giudici Arbitri devono dirigere le riunioni remiere:
- a) secondo le competenze di cui agli artt.15 e seguenti;
  - b) secondo le norme contenute nel Codice delle Regate;
  - c) secondo le disposizioni emanate dal C.F.;
  - d) secondo le indicazioni tecnico-organizzative della C.D.A.
- 25.2. Nell'assolvimento delle loro funzioni devono operare con lealtà, imparzialità, rettitudine e moralità ispirando la loro azione al miglior spirito di collaborazione verso tutti i tesserati.
- 25.3. Il Giudice Arbitro deve intervenire, salvo cause di forza maggiore o giustificato motivo:
- a) alle manifestazioni agonistiche cui viene designato dalla C.D.A. o dal Coordinatore Regionale;
  - b) a tutte le riunioni indette dagli Organi della F.I.C. alle quali viene convocato;
  - c) presentarsi puntualmente all'ora e nel luogo previsto dalla lettera di convocazione;
  - d) durante lo svolgimento della manifestazione assolve gli incarichi assegnati dal Presidente di Giuria, senza il cui assenso non può assentarsi dalla postazione assegnata. Il Presidente di Giuria ha la facoltà di revocare l'incarico già assegnato ad un suo ausiliare;
  - e) comunicare personalmente al Presidente di Giuria eventuali previsioni di ritardo;
  - f) nel caso di eventuale declino dell'incarico, per giustificato motivo, non appena ricevuta la convocazione, darne comunicazione, tramite restituzione della lettera d'invito, alla Segreteria del Collegio anche a mezzo fax. Il declino deve comunque essere sempre comunicato per iscritto alla Segreteria del Collegio, pena la non giustificazione dell'assenza. Quando l'impedimento insorga entro le 48 ore dall'inizio della manifestazione, adempiendo alle procedure indicate e contattando telefonicamente il Presidente CDA ed il Coordinatore Regionale, per le opportune sostituzioni;

- g) assolti gli incarichi assegnati, redigere il proprio rapporto (ove ci siano fatti ed avvenimenti da segnalare e nel caso si siano avvalsi della collaborazione di Aspiranti e/o C.A.R.) in maniera chiara ed esaustiva e consegnarlo al Presidente di Giuria sul luogo.
- 25.4. Il Presidente di Giuria, deve redigere il proprio rapporto allegando:
- gli eventuali rapporti ricevuti dagli Ausiliari;
  - la modulistica sull'operato degli Ausiliari, degli Aspiranti e dei C.A.R.;
  - quant'altro ritiene utile comunicare alla C.D.A.
- 25.5. In presenza di qualsiasi reclamo, incidente o fatti rilevanti avvenuti nel corso delle regate, deve allegare una relazione dettagliata sull'accaduto, riportando i fatti salienti anche sul Verbale delle Regate approntato dalla Segreteria Gare.
- 25.6. Entro massimo otto giorni dallo svolgimento della manifestazione trasmettere il rapporto arbitrale alla C.D.A.
- 25.7. Durante lo svolgimento delle funzioni arbitrali i Giudici Arbitri devono indossare la divisa prescritta dalla C.D.A.
- 25.8. Ogni quattro anni il G.A. deve partecipare a stage di aggiornamento per la conferma della qualifica. L'obbligo vale anche per stage di aggiornamento decisi dalla C.D.A. per intervenuti cambiamenti alle Carte Federali tutte.  
Sono esclusi da tale obbligo i GG.AA. Internazionali in attività con licenza F.I.S.A., in quanto la stessa viene rinnovata periodicamente previa partecipazione agli aggiornamenti tenuti dalla Commissione Arbitri F.I.S.A.  
La mancata partecipazione allo stage comporta la sospensione della qualifica di G.A., che verrà reintegrata solo dopo la partecipazione ad uno apposito stage di aggiornamento predisposto dalla C.D.A.
- 25.9. Salvo espressa autorizzazione della C.D.A., i Giudici Arbitri non possono partecipare a riunioni, conferenze o chat riguardanti argomenti inerenti gli incarichi svolti in sede arbitrale, non possono rilasciare a nessun titolo a terzi, dichiarazioni, commenti o scritti relativi al proprio operato e a quello dei colleghi.

#### **Art. 26 - Diritti**

- 26.1. I componenti il Collegio godono dei seguenti diritti:
- tesseramento d'ufficio da parte della F.I.C. (art. 22 dello S.F.);
  - indossare la divisa federale (art. 24.1 lett. b) dello S.F.);
  - indennità di trasferta e rimborsi per l'attività arbitrale svolta a seguito di regolare convocazione (valido anche per i C.A.R.);
  - copertura assicurativa contro gli infortuni per fatti occorsi durante le trasferte e assistenza legale F.I.C. (valido anche per i C.A.R.) per i soggetti in attività;
  - libero ingresso alle manifestazioni di canottaggio sul territorio nazionale dietro presentazione della tessera di componente del Collegio;
  - ogni altro beneficio che venga per loro stabilito dal C.F. o dal C.O.N.I.

### **CAPO VI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ARBITRALI**

#### **Art. 27 - Esonero**

- 27.1. Sono esonerati dall'attività arbitrale sul territorio nazionale, limitatamente alla durata del loro mandato:
- i componenti della C.D.A.;
  - i Giudici Arbitri che ricoprono cariche in Organi Centrali o Periferici federali elettivi o di nomina.

### **Art. 28 - Aspettativa**

- 28.1. La C.D.A., con apposito verbale, colloca in posizione di aspettativa i componenti il Collegio che presentino domanda per motivi personali.
- 28.2. L'aspettativa può avere la durata massima di due anni e può essere prorogata per ulteriori due anni.
- 28.3. Il reintegro nelle funzioni arbitrali, al termine dell'aspettativa, è subordinato alla partecipazione ad uno stage di aggiornamento (art. 25.8).
- 28.4. Al termine del periodo massimo di aspettativa, se non vengono riprese le attività arbitrali si applica il provvedimento di cui all'art. 29.2 lett. f).

### **Art. 29 – Decadenza**

- 29.1. Un Giudice Arbitro non può ricoprire la carica di Presidente di un soggetto affiliato (art. 71 S.F). In tale evenienza, il Giudice Arbitro dovrà dimettersi immediatamente dalla qualifica, non essendo possibile concedere l'esonero temporaneo, legato alla durata del mandato societario.
- 29.2. I componenti del Collegio decadono per:
  - a) dimissioni a far data dalla presa d'atto da parte della C.D.A. (non operante per i GG.AA. Onorari e Benemeriti);
  - b) gravi infrazioni alle norme federali, comportanti una squalifica irrogata dagli Organi di Giustizia superiore ai 2 mesi, con provvedimento definitivo;
  - c) gravi infrazioni di natura tecnico-arbitrale;
  - d) assenza ingiustificata a due convocazioni nel corso dell'anno;
  - e) assenza ingiustificata a tre Assemblee o Riunioni Tecniche consecutive;
  - f) indisponibilità a riprendere l'attività arbitrale al termine del periodo massimo consentito di aspettativa.
- 29.3. Per le lettere d) ed e), spetta alla C.D.A. il giudizio sui motivi addotti a giustificazione delle assenze.
- 29.4. Le motivazioni, relative alla decadenza – con esclusione dell'art 29.2 lett. a), saranno notificate all'interessato con lettera della C.D.A. trasmessa a mezzo raccomandata a.r.
- 29.5. Il G.A. dichiarato "decaduto", potrà opporre ricorso agli Organi di Giustizia entro 60 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

### **Art. 30 – Provvedimenti disciplinari**

- 30.1. I Giudici Arbitri sono sottoposti ai provvedimenti disciplinari all'uopo comminati dagli Organi di Giustizia, previo deferimento da parte della C.D.A. al Procuratore Federale, in caso di comportamenti lesivi delle norme statutarie e dei regolamenti federali, nonché per qualsivoglia violazione delle disposizioni emanate dagli Organi Federali o delle norme di lealtà, correttezza e disciplina.
- 30.2. La C.D.A. funge da organo disciplinare nei confronti dei Giudici Arbitri per fatti esclusivamente tecnico-arbitrali.
- 30.3. L'infrazione deve essere contestata dal Presidente della C.D.A a mezzo lettera.
- 30.4. A carico dei Giudici Arbitri la C.D.A. può adottare i seguenti provvedimenti:
  - a) richiamo, formulato per iscritto e comminato nel caso di lieve infrazione;
  - b) denuncia al Procuratore Federale, nel caso di infrazioni alle norme federali;
  - c) sospensione tecnica da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi, nel caso di mancata partecipazione agli stage di aggiornamento, di cui all'art. 25.8 o per comportamenti deontologicamente inadeguati.
- 30.5. L'istruzione del procedimento disciplinare nei confronti di un G.A. può comportare da parte dell'Organo giudicante, su richiesta del Procuratore Federale, la sospensione cautelare da qualsiasi attività arbitrale per non più di 60 giorni, cui la C.D.A. deve dare immediata esecuzione.

### **Art. 31 - Divisa**

31.1. I Giudici Arbitri, nell'espletamento delle loro funzioni, indossano la divisa prescritta dalla C.D.A.:

a) Per le funzioni di Presidente di Giuria:

- divisa federale giacca blu, pantaloni grigi, camicia azzurra, cravatta federale, bracciale di riconoscimento;
- nel periodo estivo divisa federale senza giacca e con bracciale di riconoscimento con i colori federali.

b) Per gli Ausiliari:

- Pantalone lungo o bermuda;
- Polo con stemma federale, a manica lunga o corta;
- Giacca impermeabile o antivento;
- bracciale di riconoscimento con i colori federali.

## **CAPO VII**

### **BENEMERENZE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 32 - Premio Pierino De Gregori**

32.1. Il Consiglio Federale, su proposta della Commissione Direttiva Arbitrale (C.D.A.), assegna annualmente al Giudice Arbitro insignito del Trofeo "Cavaliere delle Acque" il Premio "Pierino De Gregori", già Presidente della C.D.A. dall'anno 1982 all'anno 1988.

32.2. Il Trofeo, conservato presso la sede Federale di Roma, è realizzato in materiali traslucidi ad opera del G.A. arch. Maurizio Clerici.

32.3. All'assegnatario, verrà consegnato un diploma con riproduzione fotografica del Trofeo.

32.4. Una targhetta, apposta alla base del Trofeo, riporterà il nome del Giudice Arbitro e l'anno di assegnazione.

#### **Art. 33 - Entrata in vigore**

33.1. Il Consiglio Federale apporterà al presente Regolamento tutte le modifiche segnalate dalla Giunta Nazionale del CONI che si rendessero necessarie per l'approvazione.

33.2. Il presente Regolamento entra in vigore in seguito all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.